



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**SCA2 - Acquisti e Logistica**

**N. 212 del 06/07/2021**

**OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, del servizio di gestione archivistica di durata triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 8803391412)**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCA2 - Acquisti e Logistica

**OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, del servizio di gestione archivistica di durata triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 8803391412)**

In data 08/04/2021 con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 159952), conservata agli atti, il Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSVe" o "Istituto"), richiedeva allo scrivente Servizio di procedere all'acquisizione del servizio di gestione archivistica, di durata triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, indicando quale importo presunto del contratto da affidare il valore di € 15.000,00 annuali IVA esclusa.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il citato Direttore evidenziava la "Necessità di gestire l'archivio corrente e storico dell'IZSVe"; inoltre, necessitando il servizio di continuità nella sua esecuzione, di know how particolare nella gestione documentale (scarto, massimario)" e consistendo il servizio richiesto nella custodia, organizzazione e movimentazione della documentazione dell'Istituto, conservata negli archivi storico e di deposito, attività che richiede una pregressa conoscenza ed il cui corretto proseguimento è fondamentale per la continuità e la regolare gestione del servizio stesso, con nota datata 28/04/2021, il richiedente ha attestato, in virtù di quanto sopra espresso, la necessità di rivolgersi all'operatore economico ALTRACITTÀ Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "in ragione della difficile reperibilità nel mercato del servizio da acquisire e sua peculiarità" in aggiunta alla "particolare esperienza e competenza maturata nonché la soddisfazione relativa ai servizi resi".

Inoltre, ALTRACITTÀ Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus è una cooperativa di tipo sociale "B" che garantisce l'esecuzione del servizio in parola impiegando personale

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

‘svantaggiato’ al fine dell’inserimento dello stesso nell’attività lavorativa, adempiendo così al fine sociale che la cooperativa medesima si è preposta; infatti, in qualità di cooperativa sociale di tipo “B”, l’operatore economico in parola persegue per statuto e sulla base del quadro normativo di riferimento delle cooperative sociali - L. 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lett. b), e s.m. – l’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate.

Preso dunque atto della richiesta pervenuta e del suo oggetto e atteso il suo importo presunto, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto necessario prevedere nella documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 35% dell’importo del contratto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto; La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 35% dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura.

Per effetto delle opzioni sopra illustrate, il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, (di seguito “Regolamento”), comprensivo quindi di ogni opzione e rinnovo previsti è stato rideterminato in € 101.250,00 IVA esclusa.

Preso atto di quanto suesposto il Servizio Gare ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando:

- l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A. per tale tipologia di servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- l’assenza del metaprodotto di riferimento nell’ambito degli strumenti di acquisto o negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.a. ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1, comma 450, della già citata Legge n. 296/2006;
- l’insussistenza, per la categoria merceologica cui l’acquisizione in parola afferisce, di specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;
- la mancata previsione dell’acquisizione richiesta all’interno delle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 548, della legge n. 208/2015, individuate, a partire dall’anno 2018, con D.P.C.M. del giorno 11 Luglio 2018.

Si precisa che al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è stato adottato il D.L. n. 76/2020, denominato “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il D.L. n. 77/2021, denominato “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”,

L’art. 1, comma 2 del “*Decreto semplificazioni*”, così come modificato dall’art. 51 del successivo D.L. n. 77/2021 prescrive, alla lettera a), che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa le stazioni appaltanti procedano mediante

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

affidamento diretto e il successivo comma 3 dispone che: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016”.

Preso atto di quanto suesposto:

- alla luce della necessità rappresentata in premessa e del valore stimato del contratto;
- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
- considerato che l’art. 12, comma 2, del Regolamento prevede tra le fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale alla lett. a) *“Nel caso di difficile reperibilità nel mercato del servizio da acquisire o sua peculiarità ovvero particolari contenuti tecnologici avanzati dello stesso”*;
- considerato che l’art. 12, comma 2, del Regolamento prevede tra le fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale alla lett. m) *“altri casi rimessi alla scelta del RUP”*, fattispecie rilevante in quanto propedeutica alla contrattazione con l’operatore economico ALTRACITTÀ s.c.s. a r.l. Onlus sulla base dell’impatto socialmente positivo dell’operato dello stesso;
- ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura in parola all’operatore economico indicato pur coincidendo quest’ultimo con il contraente uscente o precedente in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative nel mercato, ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e in ragione della competitività dei prezzi da questo offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;

sono stati ravvisati gli estremi per l’avvio di specifica procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, all’operatore economico ALTRACITTÀ Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede legale in Padova (PD), Via Montà, 182, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, successivo D.L. 77/2021 e dell’art. 12, comma 2, lett. a) e ss. del Regolamento, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, per un importo a base d’asta pari a € 45.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di buon andamento, e dell’ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

In conformità all’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 9, comma 3 del Regolamento si evidenzia che, considerata la natura del servizio richiesto e le conseguenti prestazioni, l’aggiudicazione è effettuata a lotto unico e indivisibile in quanto un frazionamento in lotti funzionali o prestazionali risulterebbe contrario ai principi di economicità, efficienza ed efficacia che disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma 10, del Regolamento.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 28/06/2021, al citato operatore economico, mediante piattaforma di E-procurement, richiesta di migliore offerta, conservata agli atti del Servizio.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Entro il termine a tal fine previsto, l'operatore economico ha presentato la propria offerta acquisita tramite portale e conservata agli atti.

Il RUP ha quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico sopra citato nell'ambito della procedura in parola, constatando la regolarità dell'offerta presentata.

Verificata quindi la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata e considerato che la richiesta di miglior offerta al paragrafo intitolato "Garanzia definitiva", prevedeva espressamente che *"Considerato che la procedura di specie è indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, successivo D.L. 77/2021 e ai sensi dell'art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva all'aggiudicatario, subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."*, con nota ns. prot. n. 6090/2021 è stato richiesto all'operatore economico se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra illustrata sub condicio del miglioramento dell'offerta economica presentata.

In ossequio all'art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico affidatario si è avvalso della facoltà di esonero dalla garanzia definitiva, subordinata al miglioramento dell'offerta economica presentata in misura pari ad almeno l'1% dell'importo offerto, riformulando la propria offerta economica, equivalente ad un importo complessivo presunto iniziale di € 44.928,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nell'importo complessivo presunto migliorato di € 44.478,72 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra illustrata, si propone quindi di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e successivo D.L. 77/2021, all'operatore economico ALTRACITTÀ Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede legale in Padova (PD), Via Montà, 182, il servizio in parola, per l'importo complessivo presunto di € 44.478,72 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'approvvigionamento, ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica dell'insussistenza, in capo all'aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di garantire l'operatività del laboratorio e l'espletamento delle attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dal successivo D.L. 77/2021.

Data la natura del bene da affidare, si ravvisa, infine, la necessità di individuare un direttore dell'esecuzione del contratto in possesso di adeguata competenza professionale, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, n. 3, rubricate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016" - paragrafi 10.1 e 10.2, lettera e)".

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE DELLA  
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA**

VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto *"Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica"*,

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Struttura Complessa rinominata “SCA2 – Acquisti e logistica”, in seguito all’adozione del “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”, approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

## **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, l’espletamento della procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, di importo inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, volta all’affidamento del servizio di gestione archivistica, di durata triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, all’operatore economico ALTRACITTÀ Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede legale in Padova (PD), Via Montà, 182, la fornitura del servizio in parola, per l’importo complessivo presunto di € 44.478,72 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, ai prezzi e alle condizioni contenute nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura;
3. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale;
4. di autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all’art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 44.478,72 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 alla voce di budget “410040430 /PRO /SERV GEST ARCHIVIO”, Cdc 160, come di seguito specificato:
  - anno 2021 - € 7.413,12 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972
  - anno 2022 - € 14.826,24 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- anno 2023 - € 14.826,14 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972;
  - anno 2024 - € 7.413,12 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
7. di assumere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del Regolamento, conseguendo, per l'effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i restanti compiti previsti per legge, assumendo, altresì, la funzione di Responsabile SIMOG della trasmissione dei dati della procedura di gara all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.)
  8. di nominare, altresì:
    - la dott.ssa Giulia Ferriani, Dirigente del Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza dell'IZSVe, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, conferendole per l'effetto i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente;
    - collaboratore del RUP e referente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 12 del Regolamento, la dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso la SCA2 – Acquisti e Logistica;
  9. di riservare, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi dell'affidando appalto, una quota pari al 2% del valore dell'appalto posto a base d'asta (al netto dell'IVA), pari a € 900,00 per gli incentivi delle funzioni tecniche relative alla procedura di gara in oggetto, quota che potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni sulla base dell'adottando regolamento aziendale;
  10. di demandare a successivo apposito provvedimento l'eventuale esercizio delle opzioni contrattualmente previste.

Il Direttore  
SCA2 – Acquisti e Logistica  
dott. Stefano Affolati



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**SCA2 - Acquisti e Logistica**

N. 212                    del 06/07/2021

**OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa, mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurement, del servizio di gestione archivistica di durata triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 8803391412)**

Publicata dal 07/07/2021 al 22/07/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*dott. Stefano Affolati - SCA2 - Acquisti e Logistica*

*Fagan Valeria - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*